

ATTO DD 74/A1912A/2021

DEL 03/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1912A - Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese

OGGETTO: Approvazione bando “Emergenza Covid-19 - Contributi a sostegno della capitalizzazione delle PMI” - Approvazione offerta economica e schema di contratto di affidamento a Finpiemonte s.p.a. - Conversione della prenotazione in impegno di spesa per euro 103.043,12 (IVA inclusa) sul cap. n. 172992/2021 per oneri di gestione.

Premesso che:

- la Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13, “Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19” prevede all’art. 11, comma 1, che *“Allo scopo di contribuire alla ripresa economica e al riavvio delle attività economiche, la Regione eroga contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese rientranti nei parametri dell’Unione europea”*;
- il medesimo articolo 11 specifica, al comma 2, che le disposizioni sono rivolte *“alle società che, al fine di proseguire e rilanciare l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e attraverso uno specifico progetto di investimento e sviluppo, effettuano un’operazione di aumento di capitale sociale di importo minimo pari a euro 50.000,00 e massimo pari a euro 250.000,00”*;
- il comma 7 del suddetto articolo 11 dispone che con apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, vengano definite le modalità e i requisiti di accesso ai contributi;

Considerato che con deliberazione n. 75-2630 del 18 dicembre 2020, in attuazione del citato art. 11 della Legge regionale n. 13/2020, la Giunta regionale ha:

- provveduto ad approvare la scheda tecnica riportante le modalità e i requisiti di accesso ai contributi di cui alla misura denominata “Contributi a sostegno della capitalizzazione delle piccole e medie imprese”, che prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto destinati alle MPMI che effettuino un’operazione di aumento di capitale, sottoscritta da parte di uno o più soci o investitori terzi e finalizzata a consentire la prosecuzione e il rilancio dell’attività d’impresa attraverso un programma di investimento, sviluppo e consolidamento;
- stabilito che all’importo di euro 1.000.000,00 inerente alla dotazione finanziaria della misura si fa fronte mediante le risorse 2020 iscritte sul capitolo n. 286770 nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- dato atto che le agevolazioni in parola potranno essere concesse a valere sul regime di aiuto SA.57021

(2020/N, ex 2020/PN) – Italy – COVID-19 "Regime Quadro", oppure sul Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013 (c.d. regolamento "*de minimis*");

- autorizzato la Direzione regionale Competitività del sistema regionale ad adottare tutti gli atti conseguenti e necessari per l'attuazione della deliberazione, ivi compresa l'individuazione di un soggetto terzo a cui affidare i compiti di gestione del bando previa verifica di congruità dell'offerta e a fronte di comprovata esperienza e capacità tecnica maturata nella gestione di altre misure comparabili;
- stabilito che, agli oneri di gestione derivanti dall'attuazione della misura, quantificati in euro 122.000,00, (IVA inclusa), si fa fronte mediante le risorse 2021 iscritte sul capitolo 172992 nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

Considerato che con determinazione n. 505/A1912A del 23 dicembre 2020 si è provveduto a:

- impegnare euro 1.000.000,00 in favore di Finpiemonte s.p.a. a titolo di trasferimento della dotazione finanziaria della misura "Contributi a sostegno della capitalizzazione delle piccole e medie imprese" ed ai fini dell'attuazione e della gestione della stessa, a valere sulle risorse 2020 del cap. n. 286770 nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- stabilire che la liquidazione del suddetto importo in favore di Finpiemonte s.p.a. avverrà esclusivamente in seguito a formale provvedimento di affidamento del servizio in favore della società medesima nonché di approvazione del bando riferito alla suddetta misura, a fronte altresì di apposita presentazione da parte di Finpiemonte s.p.a. del cronoprogramma relativo all'erogazione dei contributi a valere sulla citata misura;
- collegare il suddetto impegno di euro 1.000.000,00 all'accertamento n. 292/2020 "Entrate derivanti dalla riduzione di capitale sociale di Finpiemonte s.p.a. ai sensi dell'art. 22 della l.r. 7/2018" registrato sul cap. n. 49982;
- procedere alla prenotazione di impegno per euro 122.000,00 in favore di Finpiemonte s.p.a., volta a garantire la copertura finanziaria dell'eventuale affidamento delle attività di gestione e controllo inerenti alla misura "Contributi a sostegno della capitalizzazione delle piccole e medie imprese", a valere sulle risorse 2021 iscritte sul capitolo 172992 nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- stabilire che l'eventuale conversione della suddetta prenotazione in effettivo impegno di spesa avverrà con relativo provvedimento, esclusivamente a fronte dell'approvazione dello schema di affidamento del servizio di gestione e controllo della citata misura ed in esito alla valutazione di congruità economica riferita all'apposita offerta di servizio dettagliata che dovrà pervenire da parte di Finpiemonte s.p.a..

Ritenuto di dare seguito ed attuazione alla suddetta misura denominata "Contributi a sostegno della capitalizzazione delle piccole e medie imprese" attraverso apposito bando "Emergenza Covid-19 - Contributi a sostegno della capitalizzazione delle PMI", allegato alla presente determinazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

considerato che la dotazione finanziaria della Misura è pari a euro 1.000.000,00 e che tali risorse trovano copertura nel capitolo n. 286770 nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, come stabilito dalla sopra citata determinazione n. 505/A1912A del 23 dicembre 2020;

visto l'art. 2, comma 2, lettera a), della Legge regionale 26 luglio 2007, n. 17, che prevede la possibilità per le strutture regionali di avvalersi di Finpiemonte s.p.a. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

considerata l'opportunità di fare affidamento sulla consolidata esperienza di Finpiemonte s.p.a. in materia di

gestione e controllo delle misure agevolative in favore delle imprese, in qualità di ente strumentale controllato della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 11-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. nonché società *in house* del medesimo Ente ai sensi degli artt. 2 e 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

visti:

- gli articoli 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. inerenti rispettivamente ai principi comuni in materia di esclusione dall'ambito di applicazione del Codice degli appalti e al regime speciale degli affidamenti *in house*;
- la D.G.R. n. 1-3120 del 11 aprile 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017, che ha approvato le "Linee guida relative al controllo analogo sugli organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di *"in house providing"* ed ha individuato gli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di *"in house providing"* che prestano servizi strumentali alle funzioni amministrative esercitate dalla Regione Piemonte e, tra questi, Finpiemonte s.p.a.";
- la richiamata D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017 che ha specificato il processo relativo al controllo analogo e ha definito le competenze all'interno della Regione in merito all'applicazione del medesimo art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. inerente al Regime speciale degli affidamenti *"in house"*;
- la delibera ANAC n. 143 del 27 febbraio 2019 che iscrive Regione Piemonte e Finpiemonte s.p.a. nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *"in house"*;
- la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a." approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020 e sottoscritta il 15 gennaio 2021;
- la D.G.R. n. 2-6472 del 16 febbraio 2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte s.p.a. (art. 192, comma 2, del D.Lgs 50/2016)";
- la determinazione n. 43/2018 del Segretario generale di adozione del documento "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte s.p.a. in qualità di soggetto *in house* ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016".

Dato atto che con nota prot. n. CHC/AF/21-26506 del 26 febbraio 2021, inviata tramite PEC al Settore Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese in data 2 marzo 2021, Finpiemonte s.p.a. ha presentato l'offerta economica inerente al servizio di gestione e controllo relativi alla misura denominata "Contributi a sostegno della capitalizzazione delle piccole e medie imprese", acquisita agli atti del Settore Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese;

considerata l'articolazione del servizio in oggetto in tipologie di attività e rispettivi carichi di lavoro orari totali nonché la relativa quantificazione in termini di costi per complessivi euro 103.043,12 (IVA inclusa), come specificate nell'offerta economica sopra citata;

dato atto dell'esito positivo della valutazione di congruità della suddetta offerta economica, effettuata con riferimento alle caratteristiche specifiche del bando e alle tempistiche di realizzazione delle rispettive attività ivi previste nonché sulla base di un confronto tra la tariffa media giornaliera ivi proposta e la tariffa media giornaliera considerata congrua di cui al punto 2 dell'allegato alla sopra citata determinazione n. 43/2018 del Segretario generale;

visto lo schema di contratto di affidamento inerente il servizio di gestione e controllo della misura denominata "Contributi a sostegno della capitalizzazione delle piccole e medie imprese" allegato alla presente determinazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato B**);

dato atto che la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'approvazione dell'offerta sopra citata è garantita dalle risorse di cui al capitolo 172992/2021 nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1

"Spese correnti";

considerato che con Legge regionale 23 dicembre 2020, n. 31, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale e che lo stanziamento di spesa posto a copertura dei suddetti oneri finanziari non è soggetto alla gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio ai sensi del punto 8.6 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i..

Ritenuto pertanto necessario:

- approvare, quale **Allegato A** alla presente determinazione, il Bando Emergenza Covid 19 - Contributi a sostegno della capitalizzazione delle PMI, relativo alla Misura Contributi a sostegno della capitalizzazione delle PMI;
- stabilire che le domande di agevolazione potranno essere presentate, secondo le modalità previste dal sopraccitato bando, a partire dalle ore 9:00 del 29.03.2021;
- approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte s.p.a. a mezzo PEC con nota prot. n. CHC/AF/21-26506 del 26 febbraio 2021, inviata al Settore Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese in data 2 marzo 2021 e acquisita agli atti del Settore;
- affidare a Finpiemonte s.p.a. l'incarico di soggetto gestore del bando "Emergenza Covid-19 - Contributi a sostegno della capitalizzazione delle PMI" relativo alla misura "Contributi a sostegno della capitalizzazione delle PMI";
- approvare, quale **Allegato B** alla presente determinazione, lo schema di contratto di affidamento tra Regione Piemonte e Finpiemonte s.p.a. per la gestione del bando "Emergenza Covid-19 - Contributi a sostegno della capitalizzazione delle PMI";
- convertire in impegno la prenotazione di spesa n. 3290/2021 assunta con determinazione n. 505/A1912A del 23 dicembre 2021, volta a far fronte agli oneri derivanti dal predetto affidamento quantificabile in euro 103.043,12 (IVA inclusa), sul cap. n. 172992/2021 nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti";
- registrare l'economia di euro 18.956,88 risultante dalla differenza tra l'importo iniziale della prenotazione di spesa sopra richiamata, pari ad euro 122.000,00, e l'importo dell'offerta economica definitiva fornita da Finpiemonte s.p.a., pari ad euro 103.043,12;;

ritenuto inoltre opportuno stabilire che la liquidazione ed il pagamento degli oneri di gestione in favore di Finpiemonte s.p.a. avverranno annualmente a fronte di apposita fatturazione nonchè a seguito dell'approvazione da parte di Regione Piemonte della rendicontazione annuale fornita, inerente ai carichi di lavoro effettivamente sostenuti nell'ambito dell'affidamento, nei limiti degli importi indicati nell'offerta economica pervenuta dalla medesima società;

dato atto che:

- ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, il responsabile del procedimento con riferimento al presente affidamento è il Responsabile del Settore Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese;
- il presente affidamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., come confermato nella Delibera ANAC n. 556 del 31 maggio 2017;
- con riferimento al presente affidamento non vige l'obbligo di relativo inserimento all'interno del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., come confermato nelle istruzioni redatte da ITACA inerenti la redazione di tale programma;

acquisita, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266, apposita e valida dichiarazione unica di regolarità contributiva riferita a Finpiemonte s.p.a., conservata agli atti presso il Settore Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese;

attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 recante "Approvazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2020-2022";
- la L.R. n. 31/2020 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione per l'anno 2021";
- la D.G.R. n. 26-2777 del 15 gennaio 2021 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2021, in attuazione della Legge regionale 23 dicembre 2020, n. 31. Stanziamenti per la gestione contabile".

DETERMINA

di approvare il bando "Emergenza Covid-19 - Contributi a sostegno della capitalizzazione delle PMI" relativo alla misura "Contributi a sostegno della capitalizzazione delle PMI" di cui all'art. 11 della Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13, allegato alla presente determinazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

di confermare in euro 1.000.000,00 la dotazione finanziaria del sopracitato bando impegnata con determinazione n. 505/A1912A del 23 dicembre 2020 a valere sulle risorse iscritte sul capitolo n. 286770/2020 nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

di stabilire che le domande di agevolazione potranno essere presentate, secondo le modalità previste dal bando (Allegato A), a partire dalle ore 9:00 del 29.03.2021;

di individuare Finpiemonte s.p.a. quale soggetto gestore del bando relativo alla misura;

di approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte s.p.a. a mezzo PEC con nota prot. n. CHC/AF/21-26506 del 26 febbraio 2021, inviata al Settore Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese in data 2 marzo 2021 e acquisita agli atti del Settore;

di approvare lo schema di contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte s.p.a., allegato alla presente determinazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato B**), avente ad oggetto l'affidamento delle attività di gestione e controllo inerenti alla misura "Contributi a sostegno della capitalizzazione delle piccole e medie imprese";

di dare atto, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, che il responsabile del procedimento con riferimento al presente affidamento è il Responsabile del Settore Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese;

di convertire in impegno la prenotazione di spesa n. 3290/2021 a favore di Finpiemonte s.p.a., assunta con determinazione n. 505/A1912A del 23 dicembre 2021, per complessivi Euro 103.043,12 (IVA inclusa) sul cap. n. 172992/2021 nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti";

di registrare l'economia di euro 18.956,88 risultante dalla differenza tra l'importo iniziale della prenotazione di spesa sopra richiamata, pari ad euro 122.000,00, e l'importo dell'offerta economica definitiva fornita da Finpiemonte s.p.a., pari ad euro 103.043,12;

di stabilire che la liquidazione ed il pagamento degli oneri di gestione in favore di Finpiemonte s.p.a. avverranno annualmente a fronte di apposita fatturazione e a seguito dell'approvazione, da parte di Regione Piemonte, della rendicontazione annuale fornita inerente ai carichi di lavoro effettivamente sostenuti nell'ambito dell'affidamento e nei limiti degli importi indicati nell'offerta economica pervenuta dalla medesima società.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., ai fini dell'efficacia del presente atto, e dell'art. 37 del medesimo decreto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1912A - Promozione dello sviluppo economico e
accesso al credito per le imprese)
Firmato digitalmente da Paolo Furno

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Bando_patrimonializzazione_definitivo_(1).pdf
2. Contratto_affidamento_schema_integrale_definitivo.pdf



REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 74/A1912A/2021 DEL 03/03/2021**

Modifica Prenotazione N°: 2021/3290/1

Descrizione: LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 29 MAGGIO 2020, ART. 11 - MISURA "CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA CAPITALIZZAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE" - ANNUALITÀ 2021 FINPIEMONTE

Importo riduzione/aumento (€): -18.956,72

Importo iniziale (€): 122.000,00

Importo finale (€): 103.043,12

Cap.: 172992 / 2021 - COMPENSI DA EROGARE A FINPIEMONTE PER L'ATTIVITA' SVOLTA AI SENSI DELLA L.R. 15/2005

Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti

Motivo assenza CIG: Affidamenti in house

Soggetto: Cod. 12613

PdC finanziario: Cod. U.1.04.03.01.001 - Trasferimenti correnti a imprese controllate

COFOG: Cod. 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2021

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 74/A1912A/2021 DEL 03/03/2021**

Modifica Prenotazione N°: 2021/3290/2

Descrizione: APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA E SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A.

Importo riduzione/aumento (€): -0,16

Importo iniziale (€): 122.000,00

Importo finale (€): 103.043,12

Cap.: 172992 / 2021 - COMPENSI DA EROGARE A FINPIEMONTE PER L'ATTIVITA' SVOLTA AI SENSI DELLA L.R. 15/2005

Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti

Motivo assenza CIG: Affidamenti in house

Soggetto: Cod. 12613

PdC finanziario: Cod. U.1.04.03.01.001 - Trasferimenti correnti a imprese controllate

COFOG: Cod. 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2021

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021

Bando Emergenza Covid 19 - Contributi a sostegno della capitalizzazione delle PMI

Indice generale

PREMESSA.....	2
1. FINALITÀ E RISORSE.....	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
2.1 Norma che istituisce l'aiuto.....	3
2.2 Compatibilità con la legislazione sugli aiuti di Stato.....	3
3. CONTENUTI.....	3
3.1 Beneficiari.....	3
3.2 Interventi e costi ammissibili.....	4
3.2.1 Caratteristiche dell'operazione di aumento di capitale.....	4
3.2.2 Caratteristiche del programma di investimento, sviluppo, consolidamento.....	4
3.3 Tipologia ed entità delle agevolazioni.....	5
3.4 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche.....	5
4. PROCEDURE.....	5
4.1 Come presentare la domanda.....	5
4.2 Come viene esaminata la domanda e comunicato l'esito.....	6
4.3 Come viene concessa ed erogata l'agevolazione.....	7
4.4 Conclusione del progetto di investimento, sviluppo, consolidamento.....	8
4.5 Variazioni e proroghe.....	8
4.5.1 Variazione dell'operazione di aumento di capitale.....	8
4.5.2 Variazione del progetto (programma?) di investimento crescita e consolidamento.....	8
4.5.3 Proroghe per la realizzazione del progetto di investimento, sviluppo, consolidamento.....	8
4.6 Termini del procedimento.....	8
5. CONTROLLI.....	9
6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE.....	9
6.1 Obblighi dei beneficiari.....	9
6.2 Revoca dell'agevolazione.....	10
6.3 Rinuncia all'agevolazione.....	11
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	11
8. INFORMAZIONI E CONTATTI.....	11
APPENDICI e ALLEGATI.....	12
Appendice 1 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	12
Appendice 2 – DEFINIZIONI.....	13
Appendice 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI COMPLETI.....	14
Allegato 1 - ATTIVITÀ ECONOMICHE INCLUSE E ESCLUSE.....	15

PREMESSA

La Regione Piemonte, nel quadro di azioni a supporto delle MPMI, impegnate a rilanciare la propria attività a seguito delle difficoltà economiche e finanziarie generate dalla emergenza sanitaria da Covid 19, intende approntare ulteriori e complementari strumenti rispetto a quelli attivati dal Governo nazionale. Nello specifico si intende sostenere le imprese nella prospettiva strategica di valorizzarne la patrimonializzazione aziendale.

A tal fine la Giunta Regionale, con D.G.R. 75-2630 del 18/12/2020, ha approvato una Misura denominata "Emergenza Covid 19 - Contributi a sostegno della capitalizzazione delle PMI".

Tale Misura prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto destinati alle MPMI, che effettuino un'operazione di aumento di capitale, sottoscritta da parte di uno o più soci o investitori terzi e finalizzata a consentire la prosecuzione e il rilancio dell'attività d'impresa attraverso un programma di investimento, sviluppo e consolidamento.

1. FINALITÀ E RISORSE

Il presente bando ha la finalità di sostenere la realizzazione di programmi di investimento, sviluppo e consolidamento da parte delle MPMI del territorio e agisce in sinergia con gli interventi nel capitale da parte di investitori nuovi o preesistenti nella compagine sociale.

In tal senso le MPMI dovranno reperire risorse proprie nell'ambito di un'operazione di aumento di capitale funzionale al programma di investimento, sviluppo e consolidamento per un importo compreso tra € 50.000,00 e € 250.000,00.

La dotazione della misura è pari a € 1.000.000,00.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Norma che istituisce l'aiuto

I riferimenti completi a tutta la normativa applicabile sono riportati nell'Appendice 3.

2.2 Compatibilità con la legislazione sugli aiuti di Stato

L'agevolazione può essere concessa a discrezione del richiedente:

- ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» – (in GUUE L 352 del 24 dicembre 2013) e s.m.i.;
- ai sensi del regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 "Regime Quadro" nel rispetto delle regole di cumulo ivi previste.

Qualora venisse indicato dal richiedente il regime di aiuto SA.57021 e questo non risultasse fruibile o applicabile al beneficiario, l'agevolazione potrà comunque essere concessa ai sensi del predetto Regolamento (UE) n. 1407/2013 - aiuti «de minimis».

3. CONTENUTI

3.1 Beneficiari

La Misura è rivolta alle imprese che, alla data di presentazione della domanda:

1. rientrino nella nozione di MPMI di cui alla Raccomandazione 2003/36/C¹;
2. siano costituite come società di capitali;
3. siano iscritte al Registro Imprese con suddetta configurazione, costituite da almeno 1 anno e con almeno un bilancio chiuso e approvato;
4. rispettino le verifiche di affidabilità economico-finanziaria e patrimoniale. A tal fine, la MPMI dovrà avere un rating compreso tra AAA e BB², con particolare riferimento ai dati del 2019.
5. abbiano la sede di investimento (o le sedi) attiva e operativa in Piemonte;
6. posseggano, con riferimento alla sede di investimento (o sedi), un codice ATECO primario (o prevalente, nel caso di assenza del codice primario) incluso nell'elenco di cui all'Allegato 2.

¹ Si veda Appendice 2, punto 1.

² La verifica verrà effettuata attraverso la consultazione del report Innolva. Nel caso il report non evidenziasse l'assegnazione di un rating, per le società aventi un solo anno di vita e un solo bilancio chiuso ed approvato il requisito sarà valutato in considerazione dei dati relativi a suddetto bilancio.

Il calcolo della dimensione d'impresa ai fini della verifica del suddetto punto 1. verrà effettuato includendo nelle verifiche l'operazione di aumento di capitale così come indicata in delibera.

Ai fini della concessione dell'agevolazione, la MPMI dovrà pertanto tenere in considerazione le conseguenti trasformazioni dimensionali verificando l'effettivo permanere dei requisiti di ammissibilità (con particolare riferimento alla dimensione consentita).

Sono escluse le imprese che risultino in difficoltà ai sensi della normativa di riferimento³.

Sono escluse le MPMI che abbiano partecipato e ottenuto positivo responso a valere sulla misura POR FESR 2014/2020 – Bando SC-UP.

3.2 Interventi e costi ammissibili

La Misura, funzionale alla realizzazione di un progetto di investimento, sviluppo e consolidamento, prevede la concessione di un contributo a fronte di un'operazione di aumento di capitale destinata alla sottoscrizione di soci e/o investitori terzi, siano essi persone fisiche, giuridiche o fondi d'investimento.

3.2.1 Caratteristiche dell'operazione di aumento di capitale

L'operazione di aumento di capitale, ammissibile ai fini del contributo, dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere già deliberata alla data di presentazione della domanda, ma successiva alla data di approvazione della D.G.R. 75-2630 del 18 dicembre 2020;
- b) essere compreso tra € 50.000 e € 250.000;
- c) avvenire tramite versamenti in conto aumento di capitale;
- d) i versamenti devono essere in denaro e non possono essere rimborsati ai soci, a nessun titolo, per tutto il periodo a cui si riferisce il progetto di investimento;
- e) la sottoscrizione e il relativo versamento integrale della quota (ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo azioni) devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di approvazione dell'agevolazione.

Non sono ammissibili operazioni di aumento di capitale che derivino da trasformazioni di finanziamento soci, riclassificazione di riserve ed operazioni equiparabili.

L'operazione può essere destinata parzialmente a coprire le perdite di bilancio, tuttavia tale quota non sarà considerata ai fini del rispetto del requisito di ammissibilità di cui al suddetto punto b). Posto che non sarà ammesso alcun aumento di capitale superiore ad euro 250.000, si forniscono i seguenti casi a titolo esemplificativo:

- aumento di capitale di 250.000 euro di cui 150.000 euro destinati al programma di investimento, sviluppo, consolidamento e 100.000 euro destinati a copertura perdite: ai fini del punto b) l'operazione sarà considerata pari a 150.000 euro;
- aumento di capitale di 50.000 euro di cui 40.000 destinati al programma di investimento, sviluppo, consolidamento 10.000 euro destinati a copertura perdite: ai fini del punto b) l'operazione sarà considerata da 40.000 euro e pertanto la domanda sarà respinta.

Fatto salvo il rispetto del requisito di MPMI, l'aumento di capitale può coinvolgere soggetti nuovi o preesistenti nella compagine societaria e aventi diversa natura giuridica (persone fisiche, imprese, fondi) o differenti obiettivi di investimento.

³ Si veda Appendice 2, punto 2

3.2.2 Caratteristiche del programma di investimento, sviluppo, consolidamento

Il programma di investimento, sviluppo e consolidamento deve rispondere alla necessità di rilancio dell'attività, conseguente alla situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 e consistere in investimenti organici e strutturali funzionali al *business* dell'impresa.

Sono ammissibili investimenti in beni materiali ed immateriali, spese di pubblicità e marketing, spese di consulenza strategica e tecnica, funzionali ai seguenti interventi:

- ammodernamento e/o innovazione processo/prodotto;
- riconversione della produzione industriale;
- diversificazione dell'attività *core*;
- azioni di riorganizzazione del lavoro;
- piani di internazionalizzazione, comunicazione e pubblicità;

Non risultano per contro ammissibili investimenti con finalità finanziarie o speculative.

Sono ammissibili programmi di importo almeno pari all'aumento di capitale deliberato⁴, avviati successivamente alla delibera di aumento di capitale e non completamente attuati alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Il programma di investimento, sviluppo, consolidamento dovrà inoltre essere concluso entro 12 mesi a decorrere dalla data di erogazione dell'agevolazione.

E' ammissibile una sola proroga della durata massima di 6 mesi, salvo casi eccezionali debitamente motivati e documentati da sottoporsi all'approvazione del Comitato Tecnico.

3.3 Tipologia ed entità delle agevolazioni

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto di valore **massimo pari a € 62.500** e calcolato come segue:

- 30% per aumenti di capitale compresi tra 50.000 e 150.000 euro;
- 25% per aumenti di capitale compresi tra 151.000 e 250.000 euro.

3.4 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

L'agevolazione di cui al presente bando può essere cumulata con altre nei limiti previsti dalla rispettiva normativa di riferimento, purchè la somma delle agevolazioni ricevute con riferimento a ciascun documento di spesa correlato al programma di investimento, sviluppo e consolidamento non ecceda il valore del documento stesso.

4. PROCEDURE

La gestione dei procedimenti relativi all'istruttoria delle domande, alla concessione ed erogazione dell'agevolazione ed ai successivi controlli è affidata a Finpiemonte s.p.a..

4.1 Come presentare la domanda

A partire **dalle ore 9.00 del giorno 29/03/2021** i soggetti proponenti possono presentare una sola domanda via Internet⁵, compilando il modulo telematico presente al link:

⁴ Si intende l'importo dell'aumento di capitale deliberato al netto dell'eventuale quota destinata a copertura perdite.

⁵ Per terminare la presentazione della domanda è necessario che il beneficiario, una volta effettuate le verifiche richieste dalla piattaforma FINDOM, prema il tasto: "Concludi".

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-bandi-2014-2020-finanziamenti-domande>.

La procedura di presentazione delle domande è qualificabile “a sportello”, le domande potranno pertanto essere presentate continuativamente sino alle **ore 12.00 del giorno 31/12/2021**, fatte salve eventuali comunicazioni di termine/sospensione da parte di Finpiemonte s.p.a. in considerazione della progressiva saturazione della dotazione finanziaria della misura.

Il richiedente dovrà procedere all’*upload* e contestuale invio della domanda, previa apposizione della firma digitale⁶ del legale rappresentante o del soggetto delegato, unitamente a tutta la documentazione obbligatoria.

Si segnala che non saranno considerate ricevibili, e pertanto decadranno, le domande per le quali non siano rispettate le modalità sopra indicate o il riconoscimento della firma digitale con un sistema idoneo⁷.

Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda

- a) COPIA DELLA DELIBERA DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI PRESSO IL NOTAIO.** Il documento dovrà indicare, tra le altre informazioni, l’importo deliberato, l’importo dell’eventuale sovrapprezzo azioni nonché le modalità e le tempistiche massime di sottoscrizione e versamento.
- b) RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA** riferita al programma di investimento, sviluppo e consolidamento;
- c) DATI DI BILANCIO DELL’ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO**, anche qualora provvisori.

Altri documenti da allegare alla domanda

- d) COPIA DELLA DELEGA** che conferisce il potere di firma, qualora il modulo di domanda sia firmato da un soggetto delegato, e **COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOGGETTO DELEGANTE**;
- e) COPIA DELLA MARCA DA BOLLO ANNULLATA:** le domande sono soggette ad imposta di bollo⁸. L’adempimento relativo all’imposta di bollo (pari a € 16,00 ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato mediante:
 - annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell’impresa;
 - inoltro di copia della marca da bollo annullata, dalla quale si evinca il numero identificativo (seriale);
 - dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (si veda sezione “IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA” del modulo di domanda).

4.2 Come viene esaminata la domanda e comunicato l’esito

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico rispetto all’invio telematico. Nel dettaglio vengono svolte le seguenti verifiche:

- a. **Ricevibilità:** la domanda deve possedere i requisiti richiesti (invio nei modi e tempi corretti, completezza e regolarità dei documenti);
- b. **Ammissibilità:** il soggetto richiedente, deve possedere i requisiti soggettivi richiesti e riportati ai precedenti articoli 3.1 e 3.2;
- c. **Valutazione tecnico-economica e di merito:**
 - i) adeguatezza economico finanziaria/patrimoniale del beneficiario in rapporto alle operazioni proposte;

⁶ Si veda Appendice 2, punto 3.

⁷ Tra questi si citano, a titolo non esaustivo, i sistemi Dike, Infocert, Postacert, pdf, DSS (Digital Signature Service).

⁸ La marca da bollo, prevista dal ex D.M. 20/08/92 e s.m.i., è dovuta nella misura forfettaria di € 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.

- ii) congruità e pertinenza del programma di investimento in relazione alla necessità di rilancio nonché corrispondenza dello stesso rispetto all'obiettivo della misura con riferimento alle esigenze di sostegno a seguito dell'emergenza Covid;
- iii) completezza e congruità della relazione tecnico-economica con i precedenti punti.

Finpiemonte s.p.a. conduce in autonomia l'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità mentre per la valutazione tecnico-economica e di merito, si avvale di un Comitato di Valutazione composto da almeno un rappresentante di Finpiemonte s.p.a. e almeno un rappresentante della Direzione Competitività del Sistema Regionale.

Qualora se ne ravvisi la necessità, nel corso dell'istruttoria Finpiemonte s.p.a. potrà richiedere eventuali integrazioni o chiarimenti; tale circostanza implicherà la sospensione dell'*iter* di valutazione.

Al termine dell'*iter* istruttorio e della valutazione tecnico-economica e di merito, Finpiemonte s.p.a. comunica al richiedente l'esito in forma scritta (approvazione o diniego).

Nel caso di carenza di uno o più requisiti tra quelli sopra riportati, la domanda viene respinta con l'indicazione dei motivi ostativi.

In caso di esito positivo, Finpiemonte s.p.a. specifica nella comunicazione di ammissione gli ulteriori documenti che la MPMI deve trasmettere ai fini della concessione ed erogazione del contributo.

4.3 Come viene concessa ed erogata l'agevolazione

In caso di ammissione, ai fini della concessione e dell'erogazione, la MPMI dovrà inviare a Finpiemonte s.p.a. quanto segue:

- a. documentazione comprovante l'effettiva sottoscrizione dell'operazione di aumento di capitale ed integrale versamento. Si ricorda che il versamento deve essere eseguito entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di approvazione dell'agevolazione;
- b. documentazione necessaria ai fini della normativa antimafia.

Finpiemonte s.p.a. adotta il provvedimento di concessione dell'agevolazione, previa verifica di quanto previsto ai seguenti punti:

- i) coerenza dei documenti di cui ai precedenti punti elenco a e b con le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda;
- ii) rispetto della normativa sugli aiuti di Stato di riferimento;
- iii) che il beneficiario non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte s.p.a. somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse (fatta eccezione per le regolari rate dei piani di ammortamento o per dilazioni di pagamento già accordate);
- iv) assoluzione, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, attraverso la richiesta del DURC;
- v) rispetto delle regole di cumulo e degli obblighi di trasparenza e pubblicità, mediante interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52 della Legge 234/2012 e dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti Finpiemonte s.p.a. emette il provvedimento di concessione dell'agevolazione e procede con l'erogazione del contributo a fondo perduto.

4.4 Conclusione del progetto di investimento, sviluppo, consolidamento

A conclusione del progetto di investimento, sviluppo e consolidamento la MPMI è tenuta a presentare una relazione tecnico-economica finale, secondo lo schema presente sul sito di Finpiemonte s.p.a., entro 60 giorni dalla data di conclusione dello stesso.

La relazione tecnico-economica prevede informazioni di tipo quali-quantitativo ivi inclusa una sezione, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, relativa all'elenco delle spese sostenute⁹ (riferimento nr. fattura, descrizione bene/servizio/spesa e relativo costo).

Suddetta relazione sarà oggetto di valutazione e verifica al fine di confermare il contributo concesso ed erogato.

Nell'ambito della verifica, Finpiemonte s.p.a. si riserva di richiedere copia delle fatture e delle rispettive quietanze di pagamento oggetto di dichiarazione.

4.5 Variazioni e proroghe

Tutte le variazioni sulle tempistiche e modalità di realizzazione dell'operazione di aumento di capitale, così come quelle relative al programma di investimento, sviluppo, consolidamento, devono essere comunicate a Finpiemonte s.p.a. e da queste preventivamente autorizzate, laddove necessario ricorrendo al supporto del Comitato di Valutazione.

4.5.1 Variazione dell'operazione di aumento di capitale

La MPMI è tenuta a comunicare eventuali variazioni dell'operazione di aumento di capitale oggetto della domanda. Finpiemonte s.p.a. si riserva di autorizzare l'eventuale variazione previa verifica della coerenza con i requisiti previsti dal bando all'art. 3.2.

4.5.2 Variazione del programma di investimento crescita e consolidamento

La MPMI può apportare variazioni tecniche/economiche alle attività incluse nel progetto di investimento, a condizione che:

- permanga la compatibilità con quanto previsto all'art. 3.2;
- non comportino una variazione sostanziale rispetto agli obiettivi del progetto inizialmente previsto;

L'eventuale variazione in termini di aumento dell'importo complessivo del progetto non comporta l'incremento del contributo riconosciuto.

Nel caso suddette variazioni non siano considerate compatibilità con quanto sopra descritto e/o con le disposizioni e le finalità del bando, si potrà procedere con la revoca totale o parziale dell'agevolazione così come previsto al successivo art. 6.2

4.5.3 Proroghe per la realizzazione del progetto di investimento, sviluppo, consolidamento

E' ammissibile una sola proroga della durata massima di 6 mesi, salvo cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del beneficiario e salvo casi eccezionali debitamente motivati e documentati da sottoporsi all'approvazione del Comitato Tecnico. L'eventuale proroga deve essere richiesta entro la conclusione del progetto di investimento.

⁹ Per le spese sostenute verrà richiesto al beneficiario di dichiarare i seguenti dati: riferimento nr. fattura, descrizione del bene/servizio/spesa sostenuta, costo sostenuto.

4.6 Termini del procedimento

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche e le scadenze in capo ai diversi soggetti coinvolti e nello specifico inerenti l'iter di presentazione, agevolazione, valutazione della domanda, concessione ed erogazione del contributo:

FASE	SOGGETTO	SCADENZA
Presentazione della domanda	MPMI	A partire dal 29/03/2021 ed entro il 31/12/2021
Valutazione della domanda, comunicazione di ammissione e provvedimento di concessione	Finpiemonte/Comitato di Valutazione	Entro 90 giorni dal ricevimento del <i>file</i> di testo della domanda <i>Tale termine è sospeso in caso di richiesta di integrazioni</i>
Invio di eventuali documenti integrativi alla domanda, richiesti da Finpiemonte	MPMI	Entro 15 giorni di calendario dalla richiesta di Finpiemonte
Invio documentazione (di cui ai punti a. e b. articolo 4.3) necessaria ai fini del provvedimento di concessione	MPMI	Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione
Erogazione del contributo	Finpiemonte	Entro 30 giorni dalla concessione
Eventuale opposizione al rigetto della domanda	MPMI	Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto
Presentazione della relazione tecnica finale del progetto di investimento	MPMI	Entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto di investimento
Verifica della relazione tecnica finale	Finpiemonte	Entro 60 giorni dalla data di ricezione del documento
Restituzione contributo in caso di revoca	MPMI	Entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di revoca

5. CONTROLLI

Finpiemonte s.p.a., oltre alla verifica della relazione tecnica finale di cui al precedente art. 4.4, effettuerà controlli *in loco* a campione, presso il luogo dell'investimento, allo scopo di verificare la realizzazione dei programmi e delle spese oggetto del progetto, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai beneficiari (ex art. 71, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), ed il rispetto degli obblighi previsti dal bando. Finpiemonte s.p.a. si riserva inoltre di effettuare eventuali controlli *in itinere*, qualora ritenuti opportuni.

6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE

6.1 Obblighi dei beneficiari

La concessione dell'agevolazione genera per i beneficiari l'obbligo di adempiere a quanto stabilito dalla Misura di riferimento e, in particolare, il beneficiario si impegna a:

- mantenere i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3.1 punti 2), 3), 5) e 6) durante il periodo di realizzazione del progetto;
- mantenere i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3.1 punti 2), 3), 5) per almeno un anno dalla completa realizzazione del progetto;

- c) non rimborsare ai soci, durante il periodo di realizzazione del progetto, i versamenti effettuati nell'ambito dell'operazione di aumento di capitale;
- d) non alienare i beni oggetto di investimento per tutto il periodo di realizzazione del progetto e fino ad un anno successivo alla conclusione dello stesso;
- e) rispettare gli impegni assunti nella domanda di agevolazione e le indicazioni della presente Misura;
- f) concludere il progetto di investimento e presentare la relazione tecnico-economica finale completa di tutta la documentazione prevista, nei tempi e nei modi prescritti nel presente bando;
- g) produrre ulteriore documentazione nel caso in cui Finpiemonte s.p.a. ne faccia richiesta nel corso dell'istruttoria;
- h) fornire le informazioni necessarie per consentire controlli e ispezioni da parte di Finpiemonte s.p.a. o degli uffici regionali preposti;
- i) comunicare tempestivamente a Finpiemonte s.p.a. l'eventuale ottenimento di altre forme di incentivazione cumulabili con la Misura di riferimento;
- j) conservare agli atti la documentazione contabile relativa al progetto sostenuto con il contributo assegnato per il periodo previsto dalla vigente normativa in materia e comunque fino a 10 anni, anche al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo di cui all'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
- k) iscrivere, ai sensi degli obblighi pubblicazione prescritti dall'art.1, commi 125 e 127, della Legge 4 agosto 2017, n. 124 l'importo delle sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici ricevuti in esito alle domande presentate sulla presente misura, per un importo pari o superiore ad euro 10.000, nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato e secondo le modalità richiamate nel citato articolo di legge.

6.2 Revoca dell'agevolazione

L'agevolazione sarà revocata totalmente nei seguenti casi:

- a) assenza originaria dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti all'articolo 3.1;
- b) mancato rispetto degli obblighi dei beneficiari previsti all'articolo 6.1;
- c) qualora il beneficiario abbia fornito dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- d) accertamento, in occasione della verifica della relazione tecnica finale, di un importo di spesa ammissibile ed effettivamente sostenuto inferiore all'85% rispetto a quello deliberato nell'operazione di aumento di capitale;
- e) accertamento, in occasione della verifica della relazione tecnica finale, di un importo di spesa ammissibile ed effettivamente sostenuto inferiore a € 50.000,00;
- f) qualora il beneficiario, durante l'esecuzione del progetto, oppure prima che sia trascorso un anno dalla chiusura dello stesso, sia assoggettato a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa, a concordato fallimentare o a concordato preventivo, salve le ipotesi di continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/03/1942 n. 267 e s.m.i., o ad altre procedure assimilabili;
- g) qualora il beneficiario, durante l'esecuzione del progetto, oppure prima che sia trascorso un anno dalla conclusione dello stesso, si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto.

L'agevolazione sarà revocata parzialmente e proporzionalmente in caso di accertamento, in occasione della verifica della relazione tecnica finale, di un importo di spesa superiore all'85% ma inferiore al 100% rispetto a quello deliberato nell'operazione di aumento di capitale¹⁰.

¹⁰ Si intende l'importo dell'aumento di capitale deliberato al netto dell'eventuale quota destinata a copertura perdite.

In caso di revoca totale o parziale dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione :

- a) dell'ammontare del contributo revocato (se già percepito);
- b) degli interessi corrispettivi, calcolati utilizzando il tasso fissato dalla Commissione Europea per il recupero degli aiuti.

Finpiemonte s.p.a. trasmette il provvedimento di revoca del contributo concesso al beneficiario, chiedendo la restituzione degli importi dovuti entro i 60 giorni successivi al ricevimento dello stesso.

In caso di mancato pagamento delle somme di cui sopra nei termini previsti, verranno richiesti interessi di mora, calcolati a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto a quello applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui è scaduto il termine per la restituzione dell'importo revocato.

In difetto di restituzione, Finpiemonte s.p.a. segnalerà la posizione all'Amministrazione regionale, la quale avvierà la procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 avvalendosi della società Soris s.p.a.. Finpiemonte s.p.a. presenterà altresì denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 26/08/2016, n. 174 .

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. 31/3/1998 n. 123, i crediti conseguenti alla revoca del contributo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

6.3 Rinuncia all'agevolazione

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concesso ed erogato, dovrà comunicarlo a Finpiemonte s.p.a. a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it. Finpiemonte s.p.a., ove ricorrano le cause di revoca, provvederà alla richiesta di restituzione del contributo qualora erogato nel frattempo, maggiorato degli interessi di cui al precedente articolo 6.2.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L.R. n. 14/2014 e della L. n. 241/1990 s.m.i., si individuano i rispettivi responsabili dei seguenti procedimenti:

- procedimento di concessione: il Responsabile dell'Area Agevolazioni e Strumenti Finanziari di Finpiemonte s.p.a.;
- procedimento di controllo e revoca: il Responsabile dell'Area Controlli di Finpiemonte s.p.a..

8. INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sui contenuti dello strumento e le modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti a Finpiemonte s.p.a. tramite il forum di richiesta presente all'indirizzo [web www.finpiemonte.it/urp](http://www.finpiemonte.it/urp) oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

Appendice 1 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La gestione del procedimento di concessione, controllo e revoca è affidata a Finpiemonte s.p.a., che è Responsabile del trattamento dei dati personali dei soggetti che presentano domanda e degli altri soggetti coinvolti, ai sensi e per gli effetti previsti dal Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR). In qualità di Responsabile nominato ai sensi dell'art. 28 del GDPR, Finpiemonte tratterà i dati personali forniti in ottemperanza alle disposizioni in vigore applicabili al trattamento dei dati personali (GDPR e D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), in particolare per quanto concerne le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, di cui all'art. 32 GDPR.

Segue l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR, da parte della Regione Piemonte, quale Titolare del trattamento, per le attività rispettivamente di competenza.

Regione Piemonte

Si informano i soggetti che presentano domanda di agevolazione in risposta al presente bando, i loro amministratori e legali rappresentanti, i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti dei soggetti beneficiari e coinvolti nella realizzazione degli interventi a valere sul presente bando, che i flussi di dati presenti sui sistemi informativi denominati "FINanziamenti DOMande" e "Gestionale dei Finanziamenti" o comunque acquisiti tramite Finpiemonte s.p.a. saranno trattati dalla Direzione "Competitività del Sistema regionale" secondo quanto previsto dal GDPR e dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al GDPR), come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018.

I dati personali saranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dall'art. 11 della legge regionale n. 13/2020 e nelle norme nazionali e regionali che disciplinano l'attività della Pubblica Amministrazione nelle attività di competenza.

L'acquisizione dei suddetti dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento o del Delegato del trattamento ad espletare le funzioni inerenti al procedimento amministrativo nell'ambito del quale vengono raccolti.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) è: dpo@regione.piemonte.it

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, mentre il Delegato al trattamento è il Responsabile del Settore "Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito delle imprese" della Direzione "Competitività del sistema regionale".

I responsabili del trattamento esterno dei dati personali sono:

- Finpiemonte s.p.a., cui sono affidate, con apposito contratto di servizio, le attività inerenti la gestione del presente bando;
- CSI Piemonte, cui è affidata la gestione dei sistemi informativi regionali;
- SORIS s.p.a., cui è affidato il servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale;

Eventuali ulteriori soggetti potranno essere individuati come responsabili esterni ai sensi del GDPR ed i loro nominativi verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito *web* della Regione Piemonte.

I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili esterni individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile esterno, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. n. 281/1999 e s.m.i.).

I dati personali saranno conservati per 10 anni dall'approvazione della relazione finale di cui all'art. 4.4 del presente bando. Salvo il predetto termine, in caso di contenzioso, procedure concorsuali, procedure di recupero degli importi revocati, controlli o indagini da parte di Autorità Giudiziarie od altre Autorità, i dati saranno comunque conservati per 10 anni decorrenti dal passaggio in giudicato delle sentenze o dalla chiusura delle procedure concorsuali o delle procedure di recupero degli importi revocati ovvero dall'ultima notizia proveniente dagli organi di controllo.

I suddetti dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati sopra indicati potranno anche essere comunicati ai seguenti soggetti:

- Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- soggetti privati richiedenti l'accesso documentale o l'accesso civico, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge (artt. 22 ss. legge 241/1990 e artt. 5 ss. d.lgs. 33/2013); soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990).

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, quali la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Appendice 2 – DEFINIZIONI

- 1. MPMI:** piccole e medie imprese secondo la definizione della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, e cioè:

Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: un fatturato o un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.

Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: un fatturato o un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

Media impresa: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: un fatturato inferiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- i dati delle eventuali società associate alla PMI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale;
- i dati delle eventuali società collegate alla PMI beneficiaria, nella loro interezza.

La guida alla definizione di PMI della Commissione Europea può essere consultata a questo indirizzo:

<https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1/language-it>

2. IMPRESA IN DIFFICOLTÀ:

Regolamento UE n. 1407/2013: ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a) si intende per "impresa in difficoltà" l'impresa oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura nei confronti su richiesta dei suoi creditori.

Regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 "Regime Quadro": si intende per "impresa in difficoltà", l'impresa che si trovava in difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 il 31 dicembre 2019.

- 3. FIRMA DIGITALE:** firma elettronica qualificata, secondo la definizione fornita all'art. 3 del Reg. (UE) 910/2014, che integra e sostituisce il d. lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale". È l'equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed ha il suo stesso valore legale. La sua funzione è quella di garantire autenticità, integrità e validità di un documento assicurandone la provenienza e garantendone l'inalterabilità dello stesso. -> Rif. normativo: art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e succ. modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Appendice 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI COMPLETI

- Regolamenti e normativa comunitaria per gli aiuti di Stato:
 - Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE);
 - Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
 - Regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 "Regime Quadro".
- Normativa nazionale:
 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa);
 - Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59);
 - Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
 - Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni);
- Atti normativi regionali:
 - Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19);
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. D.G.R. 75-2630 del 18/12/2020 di istituzione della Misura "Emergenza Covid 19 - Contributi a sostegno della capitalizzazione delle PMI".

Allegato 1 - ATTIVITÀ ECONOMICHE INCLUSE E ESCLUSE

Sono ammissibili le imprese la cui sede (o sedi) oggetto di investimento abbia un codice ATECO primario (o prevalente, nel caso di assenza di codice primario) incluso nelle seguenti sezioni:

SEZIONE CLASSIFICAZIONE ATECO	CODICI AMMESSI	CODICI ESCLUSI
C- Attività manifatturiere (codici da 10 a 33.20.09)	Tutti eccetto i codici esclusi e con le seguenti limitazioni: Attività ammesse con limitazione (Attività di trasformazione e commercializzazione ⁴³ di prodotti agricoli previste dall'art. 32 del Trattato CE) • 10: Industrie alimentari • 11: Industria delle bevande • 12: Industria del tabacco Sono inammissibili gli aiuti quando: – l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato, acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; – gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari	10.2 25.4
F– Costruzioni (codici da 41 a 43.99.09)	Tutti	Nessuno
J- Servizi di informazione e comunicazione (codici da 58 a 63.99.00)	62	Tutti eccetto il codice ammissibile

Se un'impresa opera sia in divisioni/settori esclusi che in divisioni/settori ammessi ai sensi del bando, l'aiuto potrà esser concesso a condizione che il beneficiario dimostri con mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano dell'aiuto. Se non si può garantire che le attività esercitate in settori esclusi siano separate da quelle ammissibili, non si potrà procedere alla concessione del contributo ai sensi del suddetto regolamento.

		Rep. n.
	REGIONE PIEMONTE	
	SCHEMA DI CONTRATTO TIPO – ART. 2 COMMA 4 L.R. n. 17/2007	
	CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.p.A. DELLE	
	ATTIVITA’ DI GESTIONE E CONTROLLO INERENTI ALLA MISURA	
	“CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA CAPITALIZZAZIONE DELLE	
	PICCOLE E MEDIE IMPRESE” (ART. 11, LEGGE REGIONALE 29	
	MAGGIO 2020, n. 13).	
	Tra:	
	REGIONE PIEMONTE – Settore Promozione dello sviluppo economico e accesso	
	al credito per le imprese, in persona del Dirigente Responsabile di Settore <i>pro</i>	
	<i>tempore</i> dott. Paolo Furno, domiciliato per l’incarico presso la Regione Piemonte, in	
	Torino, via Andrea Pisano n. 6, C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione)	
	e	
	FINPIEMONTE s.p.a. , con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale	
	sociale Euro 140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al	
	registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale	
	dott. Marco Milanese a ciò facoltizzato per procura a rogito _____	
	domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale, e giusta autorizzazione del	
	Consiglio di Amministrazione del _____ (nel seguito Finpiemonte)	
	nel seguito, ove congiuntamente, anche “Parti”,	
	PREMESSO CHE	
	a) con Legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 la Regione ha stabilito la	
	riorganizzazione di Finpiemonte attribuendole il ruolo di società finanziaria	
	regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio,	

svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere

finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b) in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a), della sopra citata Legge regionale

n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di

Finpiemonte per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle

imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

c) ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta legge regionale ed in attuazione

della d.g.r. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020, la Regione e Finpiemonte in data 15

gennaio 2021 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti

a Finpiemonte" (nel seguito Convenzione Quadro) cui si fa rinvio per tutto quanto

non esplicitamente richiamato nella presente convenzione;

d) Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione

regionale;

- opera esclusivamente a favore della Regione e degli altri enti costituenti o

partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;

- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da

parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta

Convenzione Quadro;

e) con Legge regionale del 29 maggio 2020, n. 13, art. 11, è stata approvata la

misura "Contributi a sostegno della capitalizzazione delle piccole e medie imprese";

f) con deliberazione n. 75-2630 del 18 dicembre 2020 la Giunta regionale ha

approvato la scheda tecnica relativa alla suddetta misura, stabilendo la dotazione

finanziaria di tale misura in euro 1.000.000,00 e demandando alla Direzione

Competitività del Sistema regionale l'adozione dei provvedimenti e degli atti

necessari per l'attuazione della misura stessa;

g) in attuazione della predetta D.G.R., con Determinazione n. /A1912A del è stato approvato il bando "Emergenza Covid-19 - Contributi a sostegno della capitalizzazione delle PMI" (nel seguito Bando) ed è stata impegnata la somma di Euro 103.043,12 a favore di Finpiemonte sul cap. n. 172992, denominato "Compensi da erogare a Finpiemonte per l'attività svolta ai sensi della L.R. 15/2005".

Le Parti con il presente contratto intendono definire il contenuto dell'affidamento regionale delle attività volte alla gestione e al controllo inerenti alla misura "Contributi a sostegno della capitalizzazione delle piccole e medie imprese", nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro.

Tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività di gestione e di controllo inerenti alla misura "Contributi a sostegno della capitalizzazione delle piccole e medie imprese", che dovranno essere espletate nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 11 della Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19", dalla DGR n. 75-2630 del 18 dicembre 2020, dal Bando nonché dalle disposizioni della Convenzione Quadro.

2. In particolare, la misura d'aiuto, prevede l'erogazione di sovvenzioni a sostegno della capitalizzazione delle piccole e medie imprese qualora effettuino un'operazione di aumento di capitale sottoscritta da parte di uno o più soci ovvero di investitori terzi, finalizzata a consentire la prosecuzione e il rilancio dell'attività

d'impresa attraverso un programma di investimento, sviluppo e consolidamento.

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione, ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto,

affida a Finpiemonte le attività dettagliate nell'offerta economica da questa

presentata a mezzo PEC con protocollo CHC/AF/21 – 26506 del 26 febbraio 2021,

riconducibili a quanto di seguito riportato:

a) supporto nella definizione della misura (preparazione bando, definizione

modulistica cartacea e telematica, raccordo con affidante, webinar),

b) attività propedeutiche alla definizione dell'affidamento (contrattualistica,

offerte economiche),

c) attività di supporto informativo e tecnico al comitato di valutazione e esame

dei documenti integrativi,

d) ricezione delle istanze, verifica dei criteri di ricevibilità, ammissibilità,

e) registrazione e modifiche anagrafiche,

f) verifiche per adempimenti pre-concessione aiuti ("dure" ed altri previsti

all'art. 4,3 del bando),

g) gestione concessione registro nazionale degli aiuti (RNA),

h) adozione del provvedimento di concessione, erogazione dei contributi e

gestione contabile connessa,

i) esame variazioni progettuali e proroghe dei termini di ultimazione dei

progetti,

j) ricezione delle dichiarazioni di spesa,

k) esame delle dichiarazioni di spesa e della documentazione integrativa,

l) attività propedeutiche al controllo in loco,

m) controlli in loco ex post (a conclusione dell'intervento finanziato),

n) adozione degli atti di revoca,

o) adozione degli atti di revoca per minor spesa,

p) azioni di recupero degli indebiti,

q) gestione post-concessione RNA (revoche,)

r) eventuale segnalazione operazioni sospette ai fini antiriciclaggio,

s) predisposizione comunicazioni inerenti le risultanze istruttorie,

t) acquisizione e spedizione dei documenti e relativa gestione documentale,

u) servizio di informazione/assistenza attraverso canali telefonici e web di supporto ai beneficiari,

v) evasione richieste specifiche effettuate dall'affidante (stato attuazione misura) e dalle autorità pubbliche,

w) attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti,

x) predisposizione della documentazione ex art. 26 della convenzione quadro,

y) gestione informatica dei processi (con il supporto del CSI).

Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su cui si basa la misura oggetto del presente affidamento, la definizione della dotazione finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 12 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione, con riferimento al Settore Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese della Direzione Competitività del sistema regionale, l'ispezione e il controllo della documentazione

relativa all'attività di erogazione di "Contributi a sostegno della capitalizzazione delle piccole e medie imprese", fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo - Risorse

1 - La Regione, in applicazione di quanto previsto all'art. 22, comma 1, della Convenzione Quadro nonché di quanto stabilito con D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020 e della D.D. n. 505/A1912A del 23 dicembre 2020 trasferisce a Finpiemonte, su conto corrente bancario indicato da Finpiemonte stessa, apposite somme stanziare per € 1.000.000,00. Il versamento è effettuato dietro presentazione da parte di Finpiemonte di cronoprogramma relativo all'erogazione delle sovvenzioni e di specifica richiesta, a fronte di effettive esigenze operative.

2 - Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

3 - Finpiemonte si impegna a fornire semestralmente un documento di sintesi riguardante la situazione finanziaria del Fondo di cui al precedente comma 1, indicandone in particolare la consistenza all'inizio ed al termine del semestre, le movimentazioni effettuate nel corso del medesimo periodo e gli interessi.

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata fino al 31/12/2023.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che potranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento

regionale adottato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nel Bando e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. Il Settore regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 7 – Comitato tecnico di valutazione

1. Finpiemonte, per l'istruttoria delle richieste di ammissione, si avvale di un Comitato tecnico di valutazione composto da:

- almeno un rappresentante di Finpiemonte;
- almeno un rappresentante della regione - settore promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese, direzione competitività del sistema regionale.

2. Ai componenti del Comitato si applicano le disposizioni di cui all'art.14 della Convenzione Quadro.

Art. 8 – Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nella Parte III, art. 32 della

Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell'offerta di servizio pervenuta agli atti del Settore Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese della Direzione Competitività del sistema regionale (a mezzo PEC con protocollo CHC/AF/21 – 26506 del 26 febbraio 2021), il corrispettivo è convenuto tra le Parti in Euro 103.043,12 (IVA compresa).

3. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sul capitolo n. 172992 del bilancio regionale, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. "split payment" - previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito nella legge 21/6/2017, n. 96).

4. Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

5. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della rendicontazione periodica presentata, prevista all'articolo 26 della Convenzione Quadro.

6. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività da svolgersi con riferimento al presente affidamento, non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e determinate da una o più situazioni previste all'art. 9, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 9 del presente affidamento.

Art. 9 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto, che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 10 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla

stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 12 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del D.Lgs. n. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte, ai fini dell'adempimento del presente contratto, è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 13 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta

definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-602 del 24/11/2014, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità previsti come previsti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

Art. 14 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 15 – Registrazione in caso d'uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente, su carta uso bollo - per esemplare firmato in originale e per copia conforme - compresi eventuali allegati,

salve le deroghe di legge. Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati e conservata agli atti del Settore Contratti, persone giuridiche, espropri, usi civici.

Art. 16 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Il Dirigente *pro-tempore* del Settore Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito delle imprese

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Finpiemonte

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

- per «Trattamento» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per «Dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;
- raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere a alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

- nome e cognome,
- luogo e data di nascita,
- residenza,
- codice fiscale,
- estremi del documento di riconoscimento,

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche, che hanno delega a presentare domanda di contributo rispetto al bando sopra richiamato.

Banche dati di riferimento:

- Finanziamenti e Domande FINDOM (CSI Piemonte);
- Anagrafe delle Attività Economico Produttive (AAEP) (CSI Piemonte);
- Gestionale dei Finanziamenti (Regione Piemonte);
- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.).

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà te-

nuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.).

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate:

- a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi. Conseguentemente, i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD). Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.